

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 556

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina  
concernente il Consiglio di presidenza della corte dei conti e il Consiglio  
di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione dell'articolo 2,  
comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150**

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e dell'articolo 2, comma 18, della legge 25  
luglio 2005, n. 150)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 27 ottobre 2005*

---

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: "Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione dell'art. 2, comma 17, della legge 15 luglio 2005, n. 150."

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 15 luglio 2005, n. 150;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data .....

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

## EMANA

il seguente decreto legislativo:

### ARTICOLO 1

*(Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)*

1. All'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

*"c) dal presidente aggiunto della Corte conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione più anziano";*

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

*"2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico".*

2. All'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole "per un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti" sono sostituite dalle seguenti: *"per un solo componente titolare e per un solo componente supplente"*, e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *"Ai componenti elettivi si applica il comma 2-bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi."* È conseguentemente abrogato il comma 4 dell'articolo 7.

### ARTICOLO 2

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il .....